UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 ó C.F. e P.I. 90009820037




UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO	
BASSO LAGO MAGGIORE	
00000	
R.C.D. n. 241/A	
Concessione demaniale L/O/236 del 16.07.2014 - (Pr. 18/D.L.)	
CONCESSIONE DEMANIALE	
DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO	
(D.Lgs. 112/98 ó L.R. 2/2008 e s.m.i. ó Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)	
Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del	
lago Maggiore nel Comune di Lesa alla ditta/Sig. LONGHI LORENZO ó	
LONGHI CLOTILDE ó ZANETTA PATRIZIA ANNA MARIA ó CER-	
RI PIER LUIGI, tipologia di concessione: AREA A TERRA OCCUPA-	
TE DA MANUFATTI NON RICONDUCIBILI A BENI CENSIBILI AL	
CATASTO FABBRICATI (art. 10 comma 1 lettera b)) ó PONTILE FISSO	
(art. 10 comma 1 lettera l)) ó NON RICONDUCIBILI AD ATTIVITAØ	
AVENTI FINI DI LUCRO	
IL RESPONSABILE DELLØUFFICIO ASSOCIATO	
- richiamata la Convenzione n. 205/A del 01.04.2014 per la Gestione Associa-	
ta delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico	
della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra løUnione di	
Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dor-	
melletto e Arona;	

- richiamata la deliberazione n. 2 del 01.04.2014 della Conferenza degli Am-
ministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile delløUfficio
Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom.
Renato Melone;
- richiamato il Decreto del Presidente della Conferenza degli Amministratori
con il quale è stato nominato quale Responsabile delløUfficio Associato della
Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite
in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone;
- Vista løistanza di sanatoria modello S9 presentata in data 04.05.2005 proto-
collo n. 804 del Comune di Lesa dal sig. ZANETTA GIUSEPPE, riferita ad
unøoccupazione di unøarea demaniale sita nel Comune di Lesa (No) identifica-
ta ed antistante al mappale 943 del foglio 13 del N.C.T.;
- Visto che nelle more del rilascio della concessione demaniale è pervenuta in
data 13.06.2013 protocollo n. 1504 la documentazione del sig. LONGHI LO-
RENZO, con la quale comunicava il decesso del sig. ZANETTA GIUSEPPE
in data 03.05.2013;
- Vista la dichiarazione di successione presentata alløUfficio del Registro di
Milano 1 numero 1829 volume 9990 del 29.08.2013 con la quale si evincono
gli eredi:
- LONGHI LORENZO, nato a Borgomanero (NO) il 21.07.1949, resi-
dente in Invorio (NO) Via Mornerona n. 31 ó (C.F. LNG LNZ 49L21
B019G);
- LONGHI CLOTILDE, nata a Borgomanero (NO) il 11.11.1950, resi-
dente in Borgomanero (NO) Via Castello n. 28 ó (C.F. LNG CTL
50S51 B019J);



CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 õUtilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemonteseö, del Regolamento regionale n. 6/R del 5.08.2004 õDisciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemonteseö e della legge regionale n. 2/2008 del 17.01.2008 õDisposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti localiö, a:------LONGHI LORENZO, nato a Borgomanero (NO) il 21.07.1949, residente in Invorio (NO) Via Mornerona n. 31 ó (C.F. LNG LNZ 49L21 B019G), LON-GHI CLOTILDE, nata a Borgomanero (NO) il 11.11.1950, residente in Borgomanero (NO) Via Castello n. 28 ó (C.F. LNG CTL 50S51 B019J), ZA-NETTA PATRIZIA ANNA MARIA, nata a Borgomanero (NO) il 28.03.1957, residente in Arenzano (GE) Via Ronchetto n. 4/13 ó (C.F ZNT PRZ 57C68 B019Q), CERRI PIER LUIGI, nato a Orta San Giulio (NO) il 22.03.1939, residente in Milano (MI) Via Crocefisso n. 20 ó (C.F. CRR PLG 39C22 G132T), di occupare ungarea demaniale sita nel Comune di Lesa (No) ed identificata al foglio 13, mappale 943, per complessivi 515,00 mq. (area meglio identificata nellegalegata planimetria) di cui mq. 480,00- area a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati (art. 10 comma 1 lettera b)) ó mq. **35,00-** pontile fisso (art. 10 comma 1 lettera l)) in sanatoria per i seguenti periodi: ------



contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di con-	
cessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e	
la particella catastale, løannualità del canone.	
Art. 3 ó Si dà atto che ai sensi della deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della	
Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso	
Lago Maggiore nulla è dovuto a titolo di õgaranziaö a tutela della corretta oc-	
cupazione dei beni del demanio idrico piemontese.	
Art. 4 ó Løarea oggetto della presente concessione risulta già occupata dal Con-	
cessionario	
Art. 5 ó Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte	
le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero ne-	
cessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere	
gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso	
Art. 6 ó Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che	
possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconces-	
sione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa	
vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente	
Art. 7 ó Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasforma-	
zione del bene senza il preventivo consenso scritto delløAmministrazione con-	
cedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e	
løopportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autoriz-	
zate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte, senza compenso	
alcuno, al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà	
delløAmministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale,	
da compiersi a cura e spese del Concessionario	

Art. 8 ó LøAutorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessiona-
rio:
- per il mancato regolare pagamento del canone;
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da
norme di legge o di regolamenti;
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, delløuso e dello
scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene con-
cesso
Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assu-
me gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa løuso del bene concesso ed as-
sume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il
concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eli-
minare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del
Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Con-
cessionario
Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio
per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato
ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in
essere da terzi e che possa insorgere nell'æsercizio o nell'auso della concessio-
ne medesima
Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il con-
cedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Conces-
sionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse

una minor comodità o maggiore spesa	
Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo	
carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura	
privata non autenticata, da registrarsi solo in caso døuso	
Art. 13 ó Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al con-	
cedente ogni variazione di domicilio	
Art. 14 ó Ai fini dellæfficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal	
ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare	
løriginale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obbli-	
ghi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costi-	
tuisce momento di consegna formale del bene	
Art. 15 ó Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve	
ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della conces-	
sione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre	
180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano es-	
sere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicem-	
bre delløanno di scadenza	
Art. 16 ó Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene.	
Delløatto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo sta-	
to del bene consegnato	
Art. 17 6 Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non	
espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in mate-	
ria, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al	
D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R.	
17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni	

del demanio della navigazione interna piemontese vigente	
Lesa lì, 16.07.2014	
Il Responsabile delløUfficio Associato	
F.to Geom. MELONE Renato	
Il sottoscritto LONGHI LORENZO ó (C.F. LNG LNZ 49L21 B019G), avente le generalità e il domici-	
lio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in	
esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli arti-	
coli: 2 (quantificazione del canone), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (di-	
vieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilitàø del Concessiona-	
rio), 10 (responsabilitàø giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia	
della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).	
, il LONGHI LORENZO	
, ,	